

SCHEMA DI ACCORDO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DA CONVENZIONARE AI SENSI DEL D. LGS. 117/2017 CON IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER LA GESTIONE DELL'OASI FELINA DI MADONNA DEL BOSCO DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI ZOOFILE ED ANIMALISTE NO PROFIT PER GLI ANNI 2025-2029

L'anno 2024, il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Sesto San Giovanni, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- o l'Arch. **Antonio Di Giorgio**, nato a Milano il 15/01/1969 cod. fisc. DGRNTN69A15F205T, in rappresentanza del Comune di Sesto San Giovanni in ragione della sua qualità di Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Global Service - Verde, la quale agisce in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sesto San Giovanni, giusto decreto sindacale n° 22/2021 del 2/11/2021.

E

- o il Soggetto gestore (d'ora in poi Soggetto gestore) CF / P. IVA rappresentata dal dott., nato a.....il , domiciliato per la carica presso, in, via , il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di legale rappresentante del Soggetto gestore;

RICHIAMATI

- o il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
- o il "Codice del Terzo settore";
- o il Codice civile;
- o gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- o il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- o la Deliberazione di Giunta n. 189 del 28/07/2020;

PREMESSO CHE

1. il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
2. detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
3. quest'ultima norma dispone che "i Comuni e le Province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
4. il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);
5. il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del D.lgs. 117/2017);
6. l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
7. l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
8. la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

9. l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
10. tra i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare l'accordo, sono presenti:
 - a) il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - b) il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di accordo", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.lgs. 117/2017);
1. il Comune di Sesto San Giovanni è proprietario di un'area verde ubicata in via Madonna del Bosco sulla quale vuole, in ragione delle premesse di cui sopra, nonché delle indicazioni della D.G. n. 189 del 28/07/2020, attivare un progetto per la gestione dell'oasi felina protetta;
2. il Comune di Sesto San Giovanni ha progettato ed eseguito sul proprio territorio un'oasi felina per offrire un rifugio sicuro in semi-libertà, con giochi e aree coperte in caso di pioggia, a quei gatti che sono stati abbandonati o maltrattati che rischiano di entrare tra gli animali randagi del territorio di Sesto San Giovanni
3. il Soggetto gestore è una ed ha quali fini prioritari, scopi sociali;
4. il Soggetto gestore si avvale della collaborazione dell'ATS veterinaria locale o privati studi veterinari
5. lo schema del presente accordo è stato approvato con D.D. n. ... del

Tanto richiamato e premesso, l'Amministrazione comunale ed il Soggetto gestore convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – RICHIAMI E PREMESSE

L'Ente ed il Soggetto gestore approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

ART. 2 – OGGETTO e FINALITA' DEL SERVIZIO

Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Sesto San Giovanni ed il Soggetto gestore per la realizzazione del Progetto sperimentale di gestione dell'oasi felina di via Madonna del Bosco.

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, l'Ente si avvale dell'attività di Soggetto gestore e, quindi, affida allo stesso la gestione dell'oasi felina, posta in fregio a via Madonna del Bosco così individuata:

area verde di mq 800 circa con box uffici individuata catastalmente al foglio ... mappale ... (come meglio individuato nelle cartografie allegata al presente atto: "inquadramento" e "progettuale").

L'Ente si avvale quindi dell'attività del Soggetto gestore per attività rivolte alla tutela degli animali come di seguito sintetizzate (e meglio dettagliate al successivo art. 3) in particolare, la gestione dell'esistente oasi felina per l'inserimento al suo interno di gatti abbandonati/rinunciati o randagi, feriti, ammalati, promuovendo allo stesso tempo la sterilizzazione delle colonie feline e il loro nutrimento;

L'affidamento dovrà prevedere:

1. la gestione generale dell'oasi e l'accoglienza di gatti provenienti da rinunce di proprietà, gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline, gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche che potranno essere rimessi sul territorio, gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre e post intervento e successivamente liberati nel luogo di cattura, cucciolate non desiderate in attesa

dell'adozione.

2. la Pet Therapy attraverso la promozione e l'incentivazione di attività destinate a coloro i quali possano trarre vantaggio da un sistema terapeutico dolce incentrato sull'interazione tra uomo e animali in collaborazione con i Servizi competenti del Comune di Sesto San Giovanni,
3. gli interventi di informazione e sensibilizzazione verso la cittadinanza, al fine di responsabilizzare le famiglie in possesso di gatti in merito alle esigenze e alle problematiche del gatto, la promozione dell'adozione attraverso i mezzi di comunicazione (es. pagina facebook, pagine web, campagne divulgative, ecc.) oppure presso i banchetti del soggetto gestore, predisposti per la raccolta fondi necessari, ai soli fini di rientrare nei costi delle spese vive per sostenere cure specialistiche e interventi chirurgici dei felini. Per ultimo, l'organizzazione di eventi e di incontri, ai fini dell'aggregazione di amanti degli animali, dell'educazione e promozione delle attività associative relative all'ambiente.
4. Il monitoraggio del benessere dei gatti dell'oasi attraverso programmi di corretta alimentazione, trattamenti antiparassitari, l'assistenza veterinaria, l'eventuale sterilizzazione come metodo di contrasto del randagismo e prevenzione di varie patologie.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

In relazione all'area concessa con il presente atto, il Soggetto gestore si impegna a mantenere la stessa idonea agli scopi indicati nel presente atto, mantenendola permanentemente in stato di decoro e pulizia.

Sulla cancellata principale di accesso all'oasi dovrà essere apposto opportuno cartello recante i recapiti telefonici di riferimento e gli orari di apertura al pubblico che debbono essere decisi dal Soggetto gestore stesso e concordati con l'Amministrazione Comunale: l'apertura deve essere giornaliera (con un orario minimo stabilito tra le parti) con l'individuazione anche del giorno di chiusura e di apertura al pubblico.

Deve essere garantita la disponibilità di accesso alla struttura anche per appuntamento.

Il Soggetto gestore incentiverà inoltre l'accoglienza di coloro i quali possano trarre vantaggio dalla *pet therapy* in collaborazione con i Servizi competenti del Comune di Sesto San Giovanni.

Il Soggetto gestore si impegna a realizzare gli interventi di informazione e sensibilizzazione verso la cittadinanza che ritiene più idonei a pubblicizzare la propria attività.

Per quanto concerne la Gestione dell'oasi felina si precisa che la struttura dovrà:

- a) attenersi a quanto dettato protocollo sanitario validato dall'ATS;
- b) introdurre esclusivamente gatti provenienti dalle seguenti origini:
 - o rinunce di proprietà di gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline;
 - o gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche che potranno essere rimessi sul territorio, previo parere del Responsabile Sanitario della struttura di ricovero;
 - o gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre e post-intervento e successivamente liberati nel luogo di cattura;
 - o cucciolate non desiderate in attesa dell'adozione;
- c) Il Soggetto gestore si impegna a applicare il microchip, in accordo con il Comune di Sesto San Giovanni ai gatti sterilizzati;
- d) gli animali accolti nell'oasi dovranno essere accompagnati da uno dei seguenti documenti di ingresso:
 - o modulo di cattura/raccolta;
 - o documento di consegna/rinuncia;
- e) all'ingresso degli animali nell'oasi deve quindi essere effettuata la registrazione nel registro di carico-scarico conforme a quanto previsto dal regolamento regionale n.2, da tenere in ufficio dando comunicazione periodica al servizio tutela animali e nel registro informatizzato della Regione Lombardia.

Deve essere altresì effettuato un primo esame a vista dell'operatore sullo stato generale, con

annotazioni sull'apposito modulo di cattura/raccolta e in caso di urgenza deve essere effettuata una visita veterinaria.

Prima di essere introdotti nei reparti di custodia, gli animali devono essere sottoposti ad un idoneo periodo di isolamento sanitario durante il quale sono identificati mediante *microchip* ed iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da affezione.

f) ispezionare i ricoveri almeno 1 volta al giorno per consentire il controllo degli animali. Qualora si rilevino alterazioni dello stato sanitario o del comportamento degli animali, dovrà essere data comunicazione al medico veterinario responsabile sanitario;

h) eseguire le pulizie, le disinfezioni e le disinfestazioni della struttura; dette operazioni devono riguardare tutti gli spazi e le attrezzature nel loro insieme;

i) collaborare e censire le colonie feline nel loro sviluppo;

l) svolgere sul territorio in collaborazione con ATS veterinaria locale, attività di controllo sanitario delle colonie feline presenti e, tramite campagne di sterilizzazione provvedere, in accordo con l'Ente, così a limitarne la riproduzione, secondo quanto prescritto dalla legislazione regionale vigente;

m) dotarsi di un proprio regolamento/relazione disciplinante le modalità inerenti il funzionamento dell'oasi felina. Detta relazione dovrà descrivere, oltre agli obblighi e doveri del gestore stesso, anche quanto di seguito riportato:

- o orario di apertura al pubblico e le modalità di visita;
- o organigramma componenti del Soggetto gestore e aggiornamento dello stesso al variare delle situazioni, che lavorano all'oasi felina;
- o obblighi e doveri del personale della struttura;
- o gestione del volontariato.

Tutta la documentazione sopra citata, unitamente al presente accordo e alla modulistica in uscita degli animali (per l'adozione o il trasferimento) dovrà essere disponibile in struttura e resa disponibile in copia agli organi preposti per l'effettuazione di controlli ed ispezioni. A tale scopo il Soggetto gestore si impegna a consentire l'ispezione da parte degli ufficiali sanitari preposti al controllo.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore è obbligato ad assicurare:

- o l'adempimento di tutti gli obblighi di legge necessari allo svolgimento delle attività all'interno dei locali messi a disposizione per il progetto dal Comune di Sesto San Giovanni;
- o la stipulazione di idonee polizze assicurative necessarie allo svolgimento del progetto verso tutti i fruitori e a copertura di tutti i volontari ivi operanti e della struttura gestita;
- o l'espletamento di tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del D.Lgs. 81/2008 spettanti;
- o garantire che i soggetti impegnati nella gestione dei locali e nell'utilizzo delle eventuali attrezzature siano stati formati e siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali qualora necessarie;
- o la corretta alimentazione dei felini ospitati e le eventuali cure sanitarie necessarie;
- o eseguire gli interventi di ordinaria manutenzione delle strutture e impianti dati in gestione pulizia delle aree esterne e degli immobili (BOX prefabbricati);
- o mantenere in condizioni ottimali a proprie spese i moduli abitativi (Box prefabbricati) e tutti gli altri arredi ivi comprese le tettoie, le cucce e/o le recinzioni, eccetera occorrenti per il temporaneo ricovero degli animali dell'attività svolta in materia di protezione della popolazione felina;
- o il Soggetto gestore si impegnerà ad effettuare tutte le ordinarie operazioni manutentive e di profilassi necessarie per il contrasto alla lotta zanzaricida, mettendo in campo misure di prevenzione;

Il Soggetto gestore provvederà a tutti gli adempimenti inerenti la gestione dell'attività.

Il Soggetto gestore individuato, nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione, dovrà utilizzare proprie attrezzature necessarie allo svolgimento delle proprie attività. Tali attrezzature se depositate presso i locali, dovranno essere opportunamente sistemate in maniera tale da non costituire intralcio, da non ostacolare percorsi e vie di fuga, non dovranno costituire fonte di pericolo e dovranno essere immediatamente rimosse a cura e carico del soggetto gestore, ogni volta che

L'Amministrazione Comunale ne manifesti la necessità con semplice richiesta, anche telefonica. Il soggetto gestore risponderà di ogni eventuale danno arrecato all'Amministrazione o a terzi per eventuali sinistri causati dalla permanenza di tale materiale. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali danni, furti o di quant'altro dovesse accadere ai fruitori dei locali e/o al materiale depositato presso i locali (si veda successivo art. 7).

Tali materiali e/o attrezzature che dovranno risultare conformi alle normative in materia di sicurezza, antincendio ecc, dovranno essere rimossi al termine del progetto in questione.

Il Soggetto gestore dovrà redigere annualmente un rendiconto tecnico/economico da consegnare all'Amministrazione Comunale che illustri l'attività svolta nel corso dell'anno, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero degli animali accolti e dati in adozione, l'attività di promozione dell'Oasi svolta sul territorio, l'assistenza a colonie feline, ecc...

Non sono a carico del soggetto gestore i seguenti oneri:

- o utenze per la gestione degli spazi relativamente alla fornitura di acqua, luce ;
- o manutenzioni straordinarie dell'immobile inteso come BOX metallici, recinzioni, e impianti originariamente installati dall'amministrazione Comunale.

ART. 5 – IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna:

- a) a mantenere a proprio carico le utenze di acqua ed energia elettrica presenti nel area adibita a rifugio felino;
- b) effettuare la manutenzione straordinaria dei box e della recinzione dell'area al fine di garantire la fruibilità sia ai gestori che all'utenza;
- c) a divulgare le attività del Soggetto gestore tramite i propri canali istituzionali.

ART.6 – EVENTI E INIZIATIVE

Tutti gli oneri economico-finanziari, nessuno escluso, connessi alla gestione della struttura sono a carico del Soggetto gestore, salvo quanto espressamente pattuito e previsto dal presente accordo.

Il Comune a fronte delle attività svolte, debitamente rendicontate di anno in anno, mette a disposizione e concede al soggetto gestore, ai soli fini delle attività di sterilizzazione dei gatti, parte dei voucher qualora emessi e rilasciati da Regione Lombardia allo specifico scopo.

Sono a carico del soggetto gestore gli interventi di informazione e sensibilizzazione verso la cittadinanza, al fine di responsabilizzare le famiglia in possesso di gatti in merito alle esigenze e alla problematiche del gatto, la promozione dell'adozione attraverso i mezzi di comunicazione (es. pagina Facebook, pagine web, campagne divulgative, ecc.) oppure presso i banchetti del soggetto gestore, predisposti per la raccolta fondi necessari, ai soli fini di rientrare nei costi delle spese vive per sostenere cure specialistiche e interventi chirurgici dei felini. Per ultimo, l'organizzazione di eventi e di incontri, ai fini dell'aggregazione di amanti degli animali, dell'educazione e promozione delle attività associative relative all'ambiente, quindi il soggetto gestore potrà proporre progetti formativi e iniziative, in aggiunta alle attività sopra indicate, che dovranno preventivamente essere autorizzate e patrocinate dal Comune di Sesto San Giovanni.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO GESTORE

Il Soggetto gestore è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, il Soggetto gestore ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da – Agenzia di....., numero in data, scadenza....., oltre ad apposita polizza incendi della struttura adibita ad uffici , infermeria e deposito e ricovero coperto e termoregolato messa a disposizione all'interno dell'area destinata ad oasi.

ART. 8 – DURATA E RISOLUZIONE

Il presente accordo decorre a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2029.

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto gestore. Inoltre, l'Ente può risolvere la presente:

- o qualora il Soggetto gestore violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- o qualora il Soggetto gestore venga sciolto e posto in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto strutturale, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Ente a mezzo comunicazione PEC o Raccomandata A.R.

Il presente accordo potrà essere risolto fra le parti, da comunicarsi reciprocamente a mezzo PEC e/o Raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data di risoluzione anticipata.

ART.9 – FORME DI VERIFICA E DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Al fine di assicurare una sempre maggiore qualità e trasparenza delle prestazioni oggetto del presente accordo, il Comune di Sesto San Giovanni e il Soggetto gestore firmatario si impegnano ad organizzare momenti di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità e la verifica dei reciproci adempimenti.

Annualmente il Soggetto gestore si obbliga a trasmettere all'Ente l'elenco dettagliato dei rimborsi percepiti, donazioni, e somme derivanti da iniziative di raccolta fondi a favore dell'oasi felina gestita, le spese sostenute per l'esercizio del servizio, spese sanitarie e quant'altro.

ART. 10 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679, come modificato il 25 Maggio 2018, e successive in materia di protezione dei dati personali, s'informa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito della gestione del presente accordo sono dal Comune di Sesto San Giovanni raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione dell'accordo medesimo, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

I soggetti firmatari del presente accordo e, per il suo tramite, i propri volontari, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 aggiornato con le modifiche apportate dal DPR 81/2023 integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 103 del 08/04/2014 in attuazione dell'art.54 comma 5 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165.

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione del rapporto in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento.

ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ' E CONFLITTO DI INTERESSI

Con la sottoscrizione del presente accordo i soggetti firmatari confermano:

- o l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi/contratti presso enti pubblici;
- o che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, con l'attività o con gli incarichi eventualmente svolti in contemporanea dal contraente stesso.

ART. 13 – NORME FINALI e CONTROVERSIE

I rapporti tra l'Ente ed il Soggetto gestore si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze in merito all'attuazione del presente accordo, devono essere comunicate alla controparte a mezzo PEC o Raccomandata A.R., che dovrà rispondere per entro 30 gg.

Trascorso tale termine senza ottenere risposta o perdurando la condizione di disaccordo sull'attuazione dell'accordo, le parti hanno la facoltà di recedere dall'accordo secondo le tempistiche indicate al precedente Art. 8.

In caso di controversie in merito all'applicazione del presente accordo, sarà competente a giudicare il Foro di Monza.

Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Il presente accordo viene registrata solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

ART. 14 – RINVIO DINAMICO

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, l'Ente ed il Soggetto gestore rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente accordo viene redatto e sottoscritto in forma di scrittura privata senza oneri per le parti. il Soggetto gestore provvederà alla registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 131/1986).

L'Ente ed il Soggetto gestore hanno letto il presente accordo e l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà. Approvandolo e confermandolo in ogni paragrafo e articolo lo sottoscrivono.

Luogo/data

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica
e Global Service - Verde

Arch.

SOGGETTO GESTORE

Il legale rappresentante